

## ACCORDO di PROGRAMMA

che si stipula per gli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 84, comma 1, e 58 della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36, tra:

1. il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
2. il Ministero dell'Ambiente;
3. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
4. il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
5. la Regione Liguria;
6. la Provincia di Genova;
7. il Comune di Genova;
8. l'Autorità Portuale di Genova;
9. la Società Aeroporto di Genova S.p.A.;
10. la Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA);
11. l'Associazione Industriali della Provincia di Genova;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

12. le seguenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: CGIL, CISL, UIL, provinciali e regionali, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, provinciali e regionali, FAILM-CISAL provinciale; (poi detti anche, in breve, "parti stipulanti") con l'intervento tecnico delle Amministrazioni ed Enti di cui *infra*.

#### PREMESSO CHE

1. la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, con i pertinenti strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale, hanno concordemente fissato e perseguito l'obiettivo della riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale del polo siderurgico di Genova – Cornigliano verso attività compatibili con il contesto urbano circostante e con la scarsità di spazi disponibili, con il superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale;
2. l'area industriale e portuale di Genova, con l'articolo 23 del D.L. 7 luglio 1995, n. 271, è stata dichiarata "area critica ad elevata concentrazione di attività industriale", ai sensi e per

gli effetti di cui all'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

3. l'Autorità portuale ha manifestato l'esigenza di pervenire ad una nuova distribuzione delle aree del complesso delle ex Acciaierie di Cornigliano, in modo da recuperare spazi da riservare ad attività produttive connesse allo sviluppo del porto;
4. la Società Aeroporto di Genova S.p.A. ha manifestato l'esigenza di attuare un progetto di miglioramento delle strutture aeroportuali;
5. sull'intero sito di Cornigliano ad eccezione della parte occupata dalla SIO opera attualmente la sola ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), controllata dalla "Riva Acciaio S.p.A.";
6. in data 17 giugno 1998, il Comune di Genova, l'Autorità Portuale, la Società Aeroporto di Genova S.p.A. ed il Gruppo Riva hanno individuato concordemente le aree suscettibili di essere dismesse dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), e riconse-

gnate all'Autorità Portuale ed alla Società Aeroporto S.p.A., perché siano destinate ad attività portuali ed allo sviluppo di attività aeroportuali, giusta il verbale d'intesa, corredato di n. 2 planimetrie, che si allega al presente atto sotto il numero .....

7. a seguito delle azioni ed iniziative promosse dalle Amministrazioni pubbliche succitate, nonché dalla Provincia di Genova, per il perseguimento dei suddetti obiettivi, sono intercorsi tra le Amministrazioni stesse e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) con l'intervento del Ministero dell'Industria, nonché dei Ministeri dell'Ambiente, dei Trasporti e della Navigazione e del Lavoro, contatti e verifiche che hanno consentito di definire i seguenti obiettivi fondamentali, condivisi dalle parti stipulanti:

a) superamento, entro un termine certo, delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa), con conseguente dismissione di una parte delle aree occupate dall'attuale

- polo siderurgico;
- b) permanenza, riassetto, consolidamento e sviluppo, nelle aree residue, delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, compatibilmente con parametri e limiti di tolleranza ambientale da ridefinire attraverso l'adeguamento degli strumenti vigenti, in attuazione di un piano industriale di riassetto, razionalizzazione ed ampliamento delle lavorazioni stesse, che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali;
- c) tutela dei livelli occupazionali e reddituali, a regime ed anche nella fase transitoria compresa fra la chiusura del ciclo integrale ed il riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, attraverso l'attivazione di tutti gli idonei istituti e strumenti normativi, ivi compresi il ricorso ad apposito progetto, alla formazione professionale ed alla cessione temporanea di contratto per i lavoratori da impiegare nelle attività di bonifica e risanamento delle aree del sito industriale di Genova - Cornigliano destinate

ad essere rilasciate o cedute dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA);

d) attuazione di un programma di bonifica, razionalizzazione e valorizzazione delle aree rilasciate dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), al fine di potenziare le attività di interesse portuale o, comunque, utili allo sviluppo del porto e realizzazione di nuove infrastrutture urbane, di aree verdi e di servizi per la cittadinanza;

8. in data 5 novembre 1998, è stato conseguentemente siglato dal Ministero dell'Industria, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova, dal Comune di Genova, dall'Autorità Portuale di Genova, dall'Autorità Portuale di Taranto, dall'Associazione Industriali della Provincia di Genova, dalla Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e dalle Organizzazioni Sindacali un "Documento per l'accordo di programma" (di seguito denominato "*Documento per l'accordo*"), al fine di individuare e di prefigurare i temi ed i contenuti degli impegni di pertinenza

delle parti stipulanti per il conseguimento degli obiettivi di cui  
al punto 7;

9. il *Documento per l'accordo* ha tenuto conto dell'esistenza di un D.D.L. ad iniziativa del Ministero dell'Ambiente per la copertura finanziaria degli interventi di bonifica e risanamento e di successiva razionalizzazione e valorizzazione delle aree del complesso industriale della ex Acciaierie di Cornigliano destinate ad essere dismesse dall'ILVA e, quindi, a rientrare nella disponibilità dell'Autorità portuale o di altri Enti pubblici, per essere destinate ad uso diverso da quello delle attività industriali che si vanno a dismettere. Il citato D.D.L. è stato poi trasformato nella legge 9 dicembre 1998, n. 426, in tema di "Nuovi interventi in campo ambientale", pubblicata sulla G.U. 14/12/1998, n. 291;
10. l'articolo 4, commi 8, 9 e 10 e seguenti, della citata legge n. 426/1998, prevede, in particolare:
  - a) "per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

tra Ministero dell'Ambiente e Regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza”;

b) “per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo”, con autorizzazione di una spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998;

c) “al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un Accordo di Programma tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,



il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Liguria, la Provincia ed il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA)", specificando che detto Accordo "deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo", nonché "la tutela dei livelli occupazionali ed il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998";

d) nell'intento di una corretta applicazione della legge n. 426/1998 l'Accordo di programma punta a definire gli elementi industriali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge stessa, in un quadro di riferimento competitivo nazionale ed internazionale, che caratterizza il settore siderurgico in maniera sempre più precisa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(*Lr. Giancarlo Mori*)

In tale prospettiva, l'espressione "consolidamento del freddo" non può intendersi soltanto come una mera operazione di sviluppo impiantistico delle attività di questo tipo già esercitate nel sito di Cornigliano ma come tutta una serie di attività produttive che possano consentire un inserimento del sito stesso in un contesto industriale nazionale ed internazionale, sempre più competitivo, con una legittima garanzia di poter occupare una posizione stabile.

Ne deriva quindi che gli obiettivi che appaiono scaturire dalle espressioni utilizzate dal legislatore dovranno essere quelli di consentire con ampio programma il superamento delle fasi di lavorazione incompatibili con il rispetto della legislazione ambientale, quale quella del ciclo integrale da alto forno attualmente esistente nel sito di Cornigliano;

11. la stipulazione di un Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 della L. 142/1990 e successive

modificazioni ed integrazioni e di cui al combinato-disposto degli articoli 84, comma 1, e 58 della legge regionale n. 36/1997, costituisce corretta e rituale attuazione delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'articolo 4 della succitata legge n. 426/1998;


12. ai fini di cui sopra la Regione Liguria, in conformità all'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 17 novembre 1998, ha convocato, giusta deliberazione Giunta Regionale 25/1/1999, n. 51, per il giorno 25 gennaio 1999, in sede referente, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni pubbliche e gli altri Enti e soggetti interessati, formulando, nel contempo, il proprio preventivo assenso sulle varianti al P.T.C. di cui *infra*, e ciò al fine di pervenire alla stipulazione dell'Accordo di programma di cui sopra;

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. la redistribuzione delle aree oggetto degli interventi di bonifica e risanamento implica:

A. l'unificazione e formalizzazione, da parte dell'Autorità

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(D. Giancarlo Mori)



Portuale, dei rapporti concessivi riguardanti le aree demaniali marittime di pertinenza della ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) in un unico atto, intestato alla ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), avente ad oggetto le aree già individuate con il succitato verbale d'intesa 17/6/1998, della durata di 50 anni, decorrenti dalla scadenza del termine per la chiusura del ciclo integrale di cui *infra*, con un canone di Lire 1.400/mq, determinato in misura fissa fino alla scadenza della concessione, salvo l'adeguamento I.S.T.A.T., con il conseguente rilascio da parte della ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), entro il termine come *infra* fissato, delle aree parimenti individuate nel suddetto verbale, per consentirne, previa bonifica e risanamento, il reimpiego da parte dell'Autorità portuale per le finalità di cui all'Accordo di Programma, oltreché da parte della Società Aeroporto S.p.A. per le esigenze del traffico aeroportuale;

B. la restituzione al demanio marittimo delle aree aeroportuali interessate dall'Accordo, per la loro successiva ri-

comprensione nella concessione di cui al precedente punto A);

C. la messa a disposizione, con idoneo titolo, da parte dell'Autorità portuale e, previa cessione in proprietà, da parte dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), per quanto di competenza, dopo la scadenza del termine di cui *infra* per la chiusura del ciclo integrale, delle aree in parte demaniali ed in parte private, occorrenti al Comune di Genova per la realizzazione di una strada di scorrimento lungo il confine nord dello stabilimento, della superficie di circa mq. 30.000, come individuata e descritta nello schema funzionale contenuto nella variante al P.T.C. degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure di cui *infra*;

la messa a disposizione e, ove necessario, la cessione da parte dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) al Comune di Genova, o ad altro ente o soggetto da questo designato per l'acquisto, delle aree di proprietà della stessa ILVA S.p.A., come individuate dalle parti, da destinare al com-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

pletamento degli interventi di bonifica e di risanamento ed alla successiva realizzazione di aree verdi ed altri servizi urbani;

14. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le Autorità portuali di Taranto e di Venezia hanno convenuto sull'opportunità di riordinare le rispettive concessioni demaniali marittime in essere con l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) secondo i criteri già indicati nel Documento per l'accordo, apponendo la firma per presa d'atto al presente Accordo e riservandosi di sottoporre ai rispettivi Comitati portuali l'assentimento ad ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) delle concessioni conformi al Documento per l'accordo, il cui testo verrà definito entro la data di firma dell'accordo. L'Autorità portuale di Taranto si impegna al riordino delle concessioni delle banchine e delle aree attualmente assentite per le attività produttive, che saranno uniformate in un atto di concessione definitivo, il cui testo verrà definito tra le parti entro la firma dell'Accordo di programma

in dipendenza dell'apertura di un confronto istituzionale finalizzato alla stipula di un "Contratto di programma" per le nuove localizzazioni industriali del porto di Taranto e di un confronto sul piano industriale del sito di Taranto fra il Gruppo Riva e le Organizzazioni sindacali nazionali e locali di Taranto.

15. le varianti agli strumenti territoriali ed urbanistici secondo la procedura prevista dall'articolo 58, comma 7, della citata L.R. n. 36/1997, da apportare per consentire la realizzazione degli interventi previsti nel "Documento per l'Accordo", riguardano:
- a) il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure (poi detto "P.T.C."), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 1992, n. 95, nelle sue indicazioni cartografiche e normative relative alle Aree nn. 8, 10, 12 e 12 bis del Distretto n. 4, indicazioni aventi valore ed effetto di previsioni di strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, con

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. *Giuseppe Mori*)

conseguente modifica del Piano Regolatore Generale *in itinere* di cui al punto successivo;

b) il Piano Regolatore Generale *in itinere* del Comune di Genova, adottato in variante integrale con deliberazione consiliare del 16 luglio 1997, n. 74, nelle sue previsioni cartografiche e normative relative alle *aree di trasformazione* ricomprese nel *distretto produttivo e portuale* di Cornigliano, denominato "TR 6/10", aventi contenuto e valore di mera proposta di variante al vigente P.T.C. e, come tali, non operanti in via di salvaguardia ai sensi dell'articolo unico della legge n. 1902/1952 e successive modificazioni;

16. il piano industriale di consolidamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale riguarda l'individuazione degli interventi ed investimenti finalizzati sia al consolidamento della struttura industriale e logistica esistente, sia al potenziamento ed ampliamento della gamma delle lavorazioni attuali, sia all'ulteriore ampliamento produttivo del polo side-



rurgico genovese, nel rispetto dei parametri ambientali *infra* indicati, in modo da assicurare, a conclusione del processo di riorganizzazione, della durata non superiore a 36 mesi decorrenti dalla scadenza del termine per la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, il reimpiego nelle lavorazioni suddette del personale occupato, salvo il ricorso, nei termini e modi *infra* precisati, agli strumenti di accompagnamento alla pensione;

17. il piano per la tutela dell'occupazione concerne la definizione degli impegni, delle azioni e delle misure, a carico degli organismi istituzionali, delle Amministrazioni pubbliche e dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), necessari a tutelare i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori, nel periodo di riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale;
18. gli adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale di competenza della Regione Liguria necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal *Documento per l'Accordo* implicano la revoca del Piano *per il miglioramento progressivo della*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

qualità dell'aria nella zona di Cornigliano, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 2/8/1991, n. 84, e la determinazione *ex novo* di limiti di flussi di massa quale *stralcio operativo* del nuovo Piano regionale in materia;

19. con riguardo al piano per la bonifica ed il risanamento delle aree rientrate nella disponibilità pubblica e di realizzazione di aree a verde pubblico e di altri servizi per la cittadinanza, l'Accordo di Programma prevede termini e modi sia per il rilascio delle aree suddette da parte dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), con la preventiva messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature industriali, sia per il finanziamento degli interventi e per l'individuazione del soggetto che dovrà redigere ed attuare il piano di bonifica e risanamento medesimo; detto piano costituirà attuazione del *Piano di Risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova di cui all'intesa fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Liguria in data 31/7/1996*;

20. con riguardo ai programmi di razionalizzazione e valorizza-

zione delle aree che rientreranno nella disponibilità dell'Autorità portuale, l'Accordo di Programma prende atto delle competenze previste dal riguardo dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 426/98;

21. le Amministrazioni e gli Enti che stipulano l'Accordo di Programma hanno espresso il proprio assenso alla sua conclusione nei modi come in appresso indicati:


A. i Ministeri: firma dei Ministri;

B. la Regione Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n. 263 in data 6.8.1999, sulla base del parere reso dal Comitato Tecnico Urbanistico, da ultimo, nelle sedute del 18.1.1999, previo assenso del Consiglio regionale sulle sopra menzionate varianti al P.T.C., espresso con deliberazione n.        in data        ;

C. il Comune di Genova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 1° settembre 1999;

D. la Provincia di Genova con deliberazione n. 28 del 17 giugno 1999;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Gianfranco Mori)



- E. l'Autorità portuale di Genova con deliberazione del Comitato portuale in data 29 luglio 1999;
  - F. la Società Aeroporto di Genova S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione in data     ;
  - G. La Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) con delibera del Consiglio di Amministrazione in data     ;
  - H. l'Associazione Industriali della Provincia di Genova     ;
  - I. le Organizzazioni Sindacali     ;
22. le altre Amministrazioni ed Enti, non stipulanti, intervenuti alla Conferenza hanno espresso

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA COSTITUTE

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

*Validità delle premesse.*

1. Le suesposte premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (poi detto, in breve, "Accordo"), quali elementi atti ad interpretare le pattuizioni e ad individuare la volontà delle parti stipulanti.

## Articolo 2

### *Scopi generali dell'Accordo.*

1. Con la conclusione e l'esecuzione dell'Accordo, le parti stipulanti intendono perseguire i seguenti scopi fondamentali:
  - a) la definitiva chiusura delle lavorazioni del ciclo integrale del polo di Genova-Cornigliano alla scadenza dei 9 (nove) mesi a far data dall'ultimo degli adempimenti relativi alla nuova disciplina urbanistica ed ambientale ed ai nuovi regimi concessivi delle aree di cui all'Accordo;
  - b) la razionalizzazione e la valorizzazione delle aree che, in conseguenza di tale superamento, rientreranno nella disponibilità dell'Autorità portuale e di altri Enti, o che saranno acquisite dagli stessi, previa loro bonifica e risanamento ai

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

sensi di legge;

- c) il riassetto, la razionalizzazione, il consolidamento e l'ampliamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale sulle aree residue del polo siderurgico di Genova - Cornigliano nel rispetto dei nuovi standard di compatibilità ambientale;
- d) la tutela, nella fase transitoria ed a regime, dei livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori;
- e) la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi per la cittadinanza, nel quadro delle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita urbana nella zona del ponente genovese;
- f) il potenziamento e lo sviluppo delle attività portuali ed aeroportuali, anche in vista della creazione di nuovi posti di lavoro attraverso lo sviluppo di attività compatibili con gli standard ambientali.

### Articolo 3

*Oggetto dell'Accordo.*

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui al precedente

articolo, l'Accordo ha per oggetto e persegue:

- a) una nuova distribuzione delle aree demaniali marittime del polo siderurgico di Genova - Cornigliano, con il riassetto, la riorganizzazione e l'integrazione degli attuali rapporti concessivi;
- b) l'approvazione delle varianti al P.T.C., con valore ed effetto sostitutivo dello strumento urbanistico generale, di cui al successivo articolo 9, in funzione dell'adeguamento della pianificazione ai suddetti obiettivi;
- c) gli adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale, di cui ai successivi articoli 10 e 11;
- d) la previsione, con l'indicazione di termini certi e definiti, del piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale di cui al successivo articolo 12;
- e) la previsione del piano per la tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori di cui ai successivi articoli 13 e 14;
- f) la previsione del piano di bonifica e risanamento delle aree

demaniali marittime, costituenti parte del suddetto complesso industriale, destinate a rientrare nella disponibilità dell'Autorità portuale di Genova, e delle ulteriori aree, attualmente di proprietà privata, da destinare a verde e ad altri servizi per la cittadinanza, di cui al successivo articolo 15;

g) la razionalizzazione e la valorizzazione da parte dell'Autorità portuale delle aree suddette, per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale, di cui al successivo articolo 16.

2. Le disposizioni dell'Accordo che si riferiscono alle "aree" comprendono anche le strutture, i manufatti, le attrezzature, gli impianti e gli accessori eventualmente su di esse insistenti.

## CAPO II

### Nuova distribuzione delle aree

#### Articolo 4

##### *Aree demaniali marittime.*

1. L'Autorità portuale e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegnano a stipulare nelle forme di legge, contemporaneamente



alla sottoscrizione dell'Accordo, un atto di concessione demaniale, in conformità al testo definito dalle parti nonché approvato dal Comitato portuale con la deliberazione citata in premesse.

2. Si dà atto che il suddetto schema di atto concessivo è caratterizzato dai seguenti contenuti essenziali:

- a) la superficie che sarà confermata in concessione alla ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) è quella individuata nella planimetria in scala 1:2.000 allegata sotto il numero 1) al verbale di accordo 17/6/1998, citato al punto 6) delle premesse, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6;
- b) la concessione avrà la durata di 50 anni, a decorrere dal termine previsto dall'articolo 12, comma 2, per la cessazione delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale;
- c) la superficie suddetta sarà assentita in concessione verso il canone annuo di Lire 1.400 al metro quadrato, determinato in misura fissa fino alla scadenza della concessione, salvo l'adeguamento I.S.T.A.T.;
- d) L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) conserverà, in autonomia fun-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Micri)

zionale, la disponibilità degli accosti e delle banchine, ma dovrà consentirne, compatibilmente con le proprie esigenze logistiche, l'utilizzo da parte di terzi per lo svolgimento con propri mezzi ed organizzazione di operazioni di imbarco e sbarco.

3. Il suddetto atto concessivo integrerà, in un quadro organico ed unitario, tutti i titoli ed i rapporti concessivi aventi ad oggetto le aree del polo siderurgico di Genova - Cornigliano.

4. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, per la cessazione delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, provvederà, nei modi di cui al successivo articolo 18, al rilascio ed alla riconsegna all'Autorità portuale degli spazi demaniali marittimi, coperti e scoperti, eccettuati quelli indicati al precedente comma 2, punto a), spazi meglio individuati e quantificati nel succitato verbale 17/6/1998 e nella planimetria ad esso allegata sotto il numero 1).

5. I modi e termini per il rilascio e la riconsegna degli spazi suddetti sono quelli definiti e disciplinati nel successivo articolo

18.

6. Per il periodo precedente all'efficacia dell'atto di concessione di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano confermati a titolo definitivo i canoni nella misura attualmente corrisposta.

7. Le parti si impegnano a stipulare l'atto di concessione di cui al comma 1, in conformità al suddetto testo, in forma pubblica amministrativa.


8. I procedimenti contenziosi in corso fra le parti ed aventi per oggetto la determinazione dei canoni e la prestazione delle garanzie nel quadro di pregressi rapporti concessivi saranno abbandonati nei modi di rito ed a spese integralmente compensate.

#### Articolo 5

##### *Aree aeroportuali.*

1. Preso atto del nulla osta formulato dall'E.N.A.C. con nota 6 aprile 1990, anche con riferimento alle prescrizioni di sicurezza della navigazione aerea, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, sarà avviata la procedura di trasferimento delle

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giuseppe Mori)



aree aeroportuali interessate dall'Accordo al demanio marittimo per il successivo assentimento in concessione delle stesse da parte dell'Autorità portuale nell'ambito dell'atto unico di concessione di cui all'articolo precedente, il cui testo è stato definito dalle parti ed approvato dal Comitato portuale

2. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) provvederà al rilascio ed alla riconsegna alla Società Aeroporto di Genova S.p.A. della superficie di circa 40.000 mq individuata nella planimetria di cui al numero 1 del ridetto verbale d'intesa 17/6/1998.

#### Articolo 6

*Aree per la nuova strada di scorrimento.*

1. Si dà atto che le varianti al P.T.C. di cui al successivo articolo 9 prevedono, fra l'altro, la realizzazione, su di una superficie di circa 30.000 mq, consistente in un compendio di aree, demaniali marittime ed eventualmente di proprietà privata, situate in corrispondenza della parte nord dello stabilimento industriale, di una viabilità di scorrimento destinata a separare la mobilità ordinaria dal traffico pesante, in conformità allo schema funzionale

annesso agli elaborati di variante.

2. L'Autorità portuale e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegnano per quanto di rispettiva competenza, a prestare tutti gli assentimenti necessari ed a compiere tutti gli atti occorrenti per consentire la realizzazione della suddetta opera con la messa a disposizione delle aree come sopra ed *infra* individuate.
3. Conseguentemente, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) rilascerà tali aree, prestando ogni necessaria rinuncia ai titoli concessori acquisiti, anche in futuro, rinunciando a qualsiasi pretesa ad indennizzi o compensi di sorta, salva la conseguente proporzionale riduzione del canone.
4. Inoltre, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna a cedere al Comune di Genova o ad Ente o ad altro soggetto da esso designato, le aree di sua privata proprietà eventualmente interessate dalla realizzazione della suddetta opera pubblica. Ai fini dell'individuazione delle suddette aree, le parti fanno riferimento alla planimetria di cui all'allegato .....
5. All'esatta individuazione delle aree di cui ai precedenti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

commi e dei modi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si procederà sulla base di una proposta, che sarà elaborata dal Comune previa intesa con la Regione Liguria, l'Autorità Portuale e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), la quale conterrà fra l'altro la delimitazione delle aree da cedere e di quelle da occupare in via provvisoria, tenendo in particolare conto i seguenti punti:

- a) mantenimento della continuità funzionale del collegamento ferroviario di raccordo alla stazione di Genova Sestri Ponente;
- b) mantenimento della funzionalità dell'asta di manovra lungo la sponda destra del torrente Polcevera, fino al limite della ferrovia Genova-Ventimiglia;
- c) necessità del mantenimento della continuità dei binari in fregio alla nuova strada, compatibilmente con il profilo urbanistico-territoriale, ambientale e della sicurezza stradale.

6. Saranno a carico del Comune gli eventuali lavori e ripristini necessari ad assicurare l'operatività del cantiere (quali lo spo-

stamento ed il prolungamento di binari e tubazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma 5).

7. A propria volta, l'Autorità portuale metterà a disposizione del Comune di Genova, nelle forme meglio viste da concordare fra le parti, gli spazi demaniali marittimi necessari alla realizzazione della suddetta infrastruttura.

8. L'esatta superficie da trasferire al Comune di Genova per la realizzazione di detta strada sarà individuata e definita, sulla base del progetto definitivo, in sede di redazione dei pertinenti frazionamenti catastali.

9. Il tracciato della strada non dovrà per altro ridurre la superficie prevista dal verbale d'intesa 17/6/1998 per attività portuali ed aeroportuali. Qualora l'Autorità portuale dovesse cedere al Comune di Genova parte delle aree destinate ad attività portuali all'interno della zona B1 della planimetria allegata sotto il numero 1 al succitato verbale 17/6/1998, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) rilascerà a favore della stessa Autorità una pari superficie, retrocedendo parallelamente al confine *vasche minerali*, e ciò

senza pretendere indennizzi o compensi di sorta, salva la conseguente proporzionale riduzione del canone.

#### Articolo 7

*Aree destinate alla realizzazione di aree verdi e servizi per la cittadinanza.*

1. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna a cedere al Comune di Genova, ovvero ad altro Ente o soggetto da questo designato, le ulteriori aree di sua proprietà individuate nell'allegata planimetria ....., per la realizzazione di servizi per la cittadinanza, a condizioni da definire con separata intesa.

#### Articolo 8

1. In considerazione del previsto rilascio al Comune di aree demaniali e della prevista cessione di aree di proprietà, interessate dal nuovo asse urbano, di cui al comma 1 del precedente articolo 6 e della prevista cessione di aree di proprietà occorrenti per la realizzazione di aree verdi e servizi, di cui al precedente articolo 7, si stabilisce che, previa intesa con l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) sulle modalità operative, il Comune garantirà,



attraverso la costituzione di servitù o il trasferimento dei collegamenti relativi, la continuità funzionale dei fluidi di servizio allo stabilimento, sia nella fase transitoria di operatività del cantiere, sia a regime delle opere.

Per gli eventuali costi relativi a tali operazioni le parti fanno riferimento agli allegati indicati al precedente comma 6 dell'articolo 6 e al precedente comma 1 dell'articolo 7.

### CAPO III


#### Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e strumenti di tutela ambientale

#### Articolo 9

*Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.*

1. Con la conclusione dell'Accordo, la Regione Liguria e, per quanto di competenza, il Comune di Genova, dichiarano di approvare ed assentire, in modo rituale, definitivo ed efficace, le varianti al P.T.C. come individuate, definite e descritte in appresso nonché negli elaborati cartografici, descrittivi e normativi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)



*infra* citati. Le suddette Amministrazioni, inoltre, dichiarano e danno atto che l'approvazione delle sopra menzionate varianti comporta la conseguente automatica modifica del Piano Regolatore Generale *in itinere* del Comune di Genova, adottata con deliberazione 16 luglio 1997, n. 174, del Consiglio Comunale. Si precisa e dà atto che l'ambito territoriale in cui è compreso il polo siderurgico di Genova - Cornigliano è disciplinato direttamente dal P.T.C., con valore sostitutivo del P.R.G., e che pertanto la variante allo stesso P.T.C. sostituisce, ad ogni effetto, la "proposta di variante" al suddetto piano territoriale contenuta nel P.R.G. *in itinere*, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da apportare agli elaborati del medesimo P.R.G. *in itinere* per assicurare la coerenza di tale strumento con i nuovi contenuti del P.T.C., come variato per effetto dell'Accordo, al fine di prevenire eventuali dubbi interpretativi.

2. Le sopra menzionate varianti al vigente P.T.C. e la correlativa modifica alla proposta di variante al P.T.C. contenuta nel Piano Regolatore Generale *in itinere*, nella loro versione ultima

conseguente all'assenso espresso dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. ...., in data ....., all'assenso espresso dal Consiglio regionale con la deliberazione n. .... in data ....., tutte ritualmente esecutive, approvate con l'Accordo, consistono in particolare in:

- A) una serie di modifiche della perimetrazione cartografica delle Aree di Intervento n. 8, 10, 12 e 12 bis, all'uopo descritte e riportate nei rispettivi elaborati cartografici indicati al successivo comma 3;
- B) una serie di modifiche parziali delle *"Indicazioni di Piano - livello di distretto"*, inserite nel paragrafo 2.1, *"Interventi su specifiche aree"* dello schema di riassetto del territorio (pagine 9 e 10, sub lettere a) ed e), 2° periodo), mediante sostituzione con il testo riportato nel rispettivo elaborato normativo,
- C) la modifica parziale delle *"Indicazioni di Piano - Livello di area d'intervento"* relative alla sopra menzionata Area n. 12, *"Polo Manifatturiero/Zona franca di Cornigliano"*, da rideno-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Gerardo Mori)

minare *"Polo Siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano/Attività Portuali"*, mediante loro integrale sostituzione con il testo riportato nel rispettivo elaborato normativo indicato al successivo comma 3;

D) la modifica delle *"Indicazioni di Piano-livello di area di intervento"* relative all'area n. 12 bis *"Centro Direzionale Villa Bombrini"*, da ridenominare *"Servizi Circostanti la Nuova Stazione Ferroviaria di Cornigliano"*, mediante:

- a) eliminazione nell'ambito delle *funzioni caratterizzanti e nelle norme transitorie* della funzione *"AE2 direzionalità/terziario avanzato"*;
- b) stralcio delle indicazioni relative ai settori nn. 2 e 3 contenute nella *"disciplina urbanistico-edilizia"*;
- c) sostituzione delle *"modalità di attuazione"* con il testo di seguito riportato: *"Schema di Assetto Urbanistico obbligatorio esteso all'intera area"*.

3. Le varianti ai sopra menzionati strumenti territoriali ed urbanistici constano dei seguenti elaborati cartografici, descrittivi e

normativi, costituenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

.....

4. Si dà atto che gli elaborati cartografici, descrittivi e normativi contenenti le sopramenzionate varianti territoriali ed urbanistiche sono stati pubblicati, ai sensi dell'articolo 58, comma 7, lettera b), della L.R. n. 36/1997 e, quindi, depositati a libera visione del pubblico, a cura del Comune di Genova, presso l'Ufficio del Civico Banditore, per quarantacinque giorni consecutivi, a decorrere dal 29 gennaio 1999, per l'eventuale presentazione di osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, previo avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicato mediante manifesti.

#### Articolo 10

*Adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale. Qualità dell'aria.*

1. Al fine di consentire il consolidamento e l'ampliamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale previsto dall'Accordo, sono adottate a titolo definitivo le seguenti determi-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Carlo Mori)

nazioni in materia di qualità dell'aria.

2. Il Piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria nella zona di Genova - Cornigliano, adottato con deliberazione 2/8/1991, n. 84, del Consiglio regionale, è revocato e sostituito dalle determinazioni di cui in appresso.

3. Tenuto conto delle disposizioni legislative in materia e dei relativi valori di riferimento per il controllo della qualità dell'aria nelle aree urbane, sono adottati i limiti in flusso di massa per alcuni degli inquinanti presenti di cui alla sottoriportata tabella, che costituiscono stralcio operativo della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria, fin d'ora cogente per la Provincia di Genova, cui compete il rilascio all'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

		(kg/h)			(g/h)
	Polveri	SO <sub>2</sub> +NO <sub>x</sub>	CO	IPA	Benzene
Situazione attuale	135	945	10473	200	7800
Situazione futura	47	473	524	10	546
RIDUZIONE %	65	50	95	95	93

Note:

- Le emissioni di inquinanti presi in considerazione nella situazione attuale sono relative ai valori massimi previsti, per i flussi convogliati, nelle deliberazioni regionali in vigore, integrati con le stime delle emissioni diffuse di IPA e benzene determinati dalle batterie di forni a coke.
  - Le emissioni degli stessi inquinanti sono relative alla sommatoria di tutte le emissioni convogliate reali medie annue dell'intero impianto nella situazione futura. Tali emissioni sono relative agli impianti ed agli inquinanti per i quali sono stati già definiti allo stato attuale limiti emissivi ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988.
  - Per quanto attiene alle emissioni di IPA, si fa riferimento a quelle disciplinate nella classe I, tabella A1, dell'allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990.
4. Fatta salva l'evoluzione normativa in materia di qualità dell'aria, le autorizzazioni per i nuovi impianti saranno rilasciate conformemente alla vigente legislazione. Saranno applicate le migliori tecnologie disponibili per la realizzazione dei nuovi im-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Gino Carlo Mori)

pianti al fine di garantire la minimizzazione dell'impatto ai sensi della Direttiva 96/61/CE.

## Articolo 11

*Adeguamenti degli strumenti in materia di inquinamento acustico.*

1. Considerato che il superamento delle lavorazioni a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa) e la realizzazione dei nuovi impianti previsti, comporterà complessivamente una riduzione dell'impatto acustico sull'area della delegazione di Cornigliano con il raggiungimento di uno standard di protezione, che dovrà essere mantenuto e possibilmente migliorato, e ritenuto coerente applicare a tutto l'insediamento, anche nel nuovo assetto impiantistico che si verrà a creare, la definizione di "*impianto a ciclo continuo esistente*", ai sensi ed ai fini dell'applicazione del D.M. 11 dicembre 1996, si conviene che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) dovrà:
  - a) sottoporre i nuovi impianti a valutazione di impatto acustico attraverso l'utilizzo di appositi modelli previsionali e di dettaglio al fine di valutare l'incidenza delle emissioni sonore



sull'area di Comigliano. In particolare tale valutazione di impatto acustico dovrà contenere anche uno studio atto ad accertare la fattibilità tecnico - economica di interventi tendenti al conseguimento di un valore di emissione massima di 65 dB (A) Leq sulla verticale, al confine di tutto lo stabilimento ad una quota fino al 10% oltre l'altezza della sorgente e dell'ostacolo più alto che si frappone fra la sorgente ed il confine;

b) applicare le migliori tecnologie disponibili per la realizzazione dei nuovi impianti al fine di garantire la minimizzazione dell'impatto acustico ai sensi della Direttiva 96/61/CE.

2. Fatti salvi gli obiettivi che potranno essere raggiunti con l'impiego delle migliori tecnologie, dovrà comunque essere garantita un'emissione massima dallo stabilimento di 65 dB (A) Leq, misurata secondo i metodi ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

3. Quanto precede rappresenterà il contributo dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) all'eventuale necessità di risanamento acustico

dell'area di Cornigliano, anche in riferimento all'applicazione della normativa vigente e degli atti ad essa conseguenti.

4. E' fatta salva l'evoluzione della normativa in materia.

#### CAPO IV

Piano di riassetto e consolidamento delle attività siderurgiche

#### Articolo 12

*Finalità e contenuti essenziali del piano.*

1. Il piano di riassetto e consolidamento delle lavorazioni siderurgiche del polo di Genova - Cornigliano è caratterizzato dagli obiettivi e contenuti essenziali in appresso esposti.
2. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna ad attuare la definitiva e completa chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa) alla scadenza di 9 (nove) mesi a far data dall'ultimo degli adempimenti relativi alla nuova disciplina urbanistica ed ambientale ed ai nuovi regimi concessivi di cui all'Accordo.
3. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna, altresì, ad attuare gli interventi e gli investimenti necessari alla razionalizzazio-

ne, riassetto, consolidamento e sviluppo delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, in conformità al seguente piano, articolato in tre fasi:

a) la *prima fase* riguarda:

le iniziative d'investimento finalizzate essenzialmente al consolidamento della struttura industriale e logistica esistente, che, per un onere complessivo di Lire 102 miliardi, sono già state realizzate e, in parte, predisposte. I conseguenti investimenti sono diretti a potenziare ed automatizzare le strutture portuali con:

- \* l'acquisto di nuova gru di scarico pontile;
- \* il revamping attrezzature movimentazione portuale;
- \* l'adeguamento opere edili ed attrezzature per movimentazione interna;

il programma di rafforzamento della sezione "prodotti rivestiti" avverrà attraverso:

- \* l'installazione linea di stagnatura elettrolitica;
- \* l'automazione linee imballo e finitura;

- \* il revamping controlli di processo;
  - \* la nuova linea automatica di alimentazione decapaggio e messa a magazzino prodotti finiti;
  - \* la riscalta e imballo pacchi;
- b) la *seconda fase*, che si svilupperà dopo la conclusione dell'Accordo, comporterà la progettazione ed esecuzione di altri interventi, volti a potenziare ed ampliare la gamma delle lavorazioni attualmente svolte negli impianti a freddo di Cornigliano. Il relativo complesso degli investimenti, per il quale è ipotizzabile un onere di 150 miliardi di lire, sarà diretto al:
- \* potenziamento delle linee di decapaggio e di laminazione a freddo;
  - \* installazione di una linea di preverniciatura su supporto zincato;
- c) nella *terza fase*, caratterizzata da interventi successivi alla definitiva fermata del ciclo integrale, sarà avviata la progettazione per l'ulteriore ampliamento produttivo del polo siderurgico genovese, che, nel rispetto dei parametri ambientali

ed ecologici sopra riportati, nonché della normativa vigente qualora siano previsti nuovi impianti, porti ad uno stabile sviluppo dell'attività siderurgica, in un contesto industriale che, tenuto conto degli sviluppi degli scenari competitivi internazionali, assicuri al sito una permanente posizione di alta competitività a livello mondiale.

4. In conformità al disposto del comma 10 dell'articolo 4 della legge n. 426/98, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) dovrà produrre al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 20, entro il termine di 60 giorni dalla stipula dell'Accordo, una relazione di dettaglio, corredata dagli opportuni elaborati descrittivi, contenente la specificazione e quantificazione degli investimenti compresi nelle prime due fasi, con l'indicazione dei termini per la loro esecuzione.
5. Gli interventi descritti nelle prime due fasi dovranno essere completati entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2 per la definitiva fermata del ciclo integrale.
6. In ogni caso, il riassetto delle lavorazioni siderurgiche non

a ciclo integrale dovrà essere completato entro il termine massimo di trentasei mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, in modo tale da consentire, entro lo stesso termine, il conseguente riassorbimento della manodopera temporaneamente eccedente di cui al successivo articolo 13.

7. Ai fini dell'assolvimento dell'impegno all'attuazione del riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale ed alla ricollocazione dei lavoratori temporaneamente eccedenti nei termini suindicati, ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) realizzerà gli investimenti relativi alla terza fase, il cui valore ammonterà a circa Lire 300 miliardi. Essi si muoveranno nella logica già esposta ai punti precedenti, vale a dire quella di assicurare nel sito di Comigliano, attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle lavorazioni siderurgiche, una presenza economica, industriale ed occupazionale che abbia, per il medio e lungo periodo, carattere di strutturale stabilità con riferimento allo scenario competitivo a livello mondiale. Gli investimenti si concretizzeranno

essenzialmente nella costruzione di impianti realizzati con tecnologie innovative e nel pieno rispetto dei vincoli ambientali stabiliti nell'Accordo, che consentano, al sito di Cornigliano, di raggiungere una competitività prospettica di primaria rilevanza in campo internazionale, nonché in ulteriori verticalizzazioni ed ampliamenti nell'ambito delle attività attualmente esistenti e che porteranno all'ampliamento tipologico della gamma dei prodotti ed all'aumento dei complessivi volumi delle produzioni.

8. Per quanto attiene agli interventi *di terza fase*, in considerazione delle caratteristiche di repentina mutazione proprie del mercato dei prodotti siderurgici, i programmi d'investimento ed i conseguenti aggiornamenti del piano industriale, entro 120 giorni dalla stipulazione dell'Accordo, saranno prodotti al Collegio di Vigilanza, per consentire alle Amministrazioni ed agli Enti stipulanti ogni opportuna verifica, approfondimento e confronto, con riguardo agli obiettivi di risanamento ambientale ed indirizzi sanciti dall'Accordo e, particolarmente, con riferimento

all'esigenza di mantenere la stabilità dei livelli occupazionali previsti dall'Accordo.

9. I programmi di investimento relativi alle suddette tre fasi e le conseguenti ricadute occupazionali dovranno formare oggetto di specifici accordi sindacali.

## CAPO V

### Piano per la soluzione dei problemi occupazionali

#### Articolo 13

*Obblighi dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA).*

1. Ai fini della tutela dei livelli occupazionali, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) assume i seguenti impegni:
  - a) il personale iscritto a libro matricola dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) – Genova alla data di sottoscrizione dell'Accordo resterà in forza alla suddetta Società;
  - b) conseguentemente, per tutto il personale di cui al precedente punto a) e per l'intera durata della realizzazione del piano di riassetto delle lavorazioni siderurgiche, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) non attiverà alcuna procedura di licenziamento collet-



tivo, né disporrà trasferimenti e/o trasferte non concordati con le OO.SS., per motivi in ogni modo connessi con l'Accordo;

- c) a conclusione del piano di riassetto delle suddette lavorazioni, da attuarsi entro il termine di cui al comma 6 del precedente articolo 12, tutto il personale ancora a libro matricola sarà rioccupato nell'ambito del polo siderurgico dell'ILVA di Genova-Cornigliano, salva la facoltà di ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) di procedere al reimpiego anche nel corso dell'attuazione del suddetto piano;
- d) l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) corrisponderà ai lavoratori che, eventualmente sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi saranno poi avviati al pensionamento di anzianità, anche con il ricorso alla "mobilità ordinaria", un'integrazione del reddito per tutto il periodo che concorre al raggiungimento della pensione di Lire 750.000 (settecentocinquantamila) lorde mensili; tale integrazione sarà erogata dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) al

termine della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e dal momento della collocazione in mobilità.

2. Le parti stipulanti prendono atto che la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale e lo svolgimento del conseguente piano di riassetto e consolidamento delle lavorazioni non a ciclo integrale comporterà l'eccedenza temporanea massima di numero 1.100 (millecento) lavoratori per un periodo massimo di 36 mesi.
3. Con riguardo alla suddetta eccedenza temporanea massima di 1.100 (millecento) lavoratori, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) usufruirà, dietro presentazione di rituale domanda agli organi competenti, del ricorso alla C.I.G.S. per un periodo di 2 (due) anni, con proroga per un terzo anno, in conformità al piano di riassetto di cui al precedente articolo 12, a decorrere dalla data di chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale.
4. Il Ministero del Lavoro ravvisa la sussistenza dei necessari presupposti e requisiti di cui alla deliberazione C.I.P.E. 18 ottobre 1994, relativa ai piani di ristrutturazione, ai fini

dell'ottenimento della C.I.G.S., la cui domanda sarà presentata dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), nei modi di cui all'Accordo.

5. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) anticiperà il trattamento economico a carico dell'I.N.P.S..

#### Articolo 14

##### *Obblighi ed azioni delle pubbliche Amministrazioni.*

1. Al fine di tutelare i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori coinvolti nel processo di riorganizzazione delle lavorazioni siderurgiche di Genova-Cornigliano saranno attuati gli interventi e le misure in appresso esposte.

2. 600 lavoratori saranno impegnati in un "progetto sperimentale" promosso e finanziato dalla Provincia e dal Comune di Genova, per tutto il periodo previsto nel piano di riassetto industriale e, comunque, per non più di 36 (trentasei) mesi. La Regione Liguria e gli enti locali firmatari dell'Accordo, previa consultazione con le OO.SS, assumeranno idonee iniziative volte alla stipula di una apposita convenzione con il Ministero del Lavoro. Il Ministero conviene sin d'ora sulla praticabilità della stipula di tale

convenzione, sulla base della normativa in vigore all'atto della sua sottoscrizione, e sulla utilizzazione di parte delle risorse regionali del fondo per l'occupazione, non impegnate in lavori socialmente utili, per attuare tali politiche sperimentali e innovative dell'impiego.


3. Si dà atto che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) ha fornito alla regione Liguria - Dipartimento Economia e Lavoro i dati riguardanti le qualifiche professionali ed i livelli d'inquadramento e retributivi dei singoli lavoratori di cui al comma 2, per consentire alle Amministrazioni pubbliche competenti la determinazione degli importi da stanziare e da impegnare per l'attivazione del progetto di cui al secondo comma, che dovrà avvenire con decorrenza dalla data di cui al precedente articolo 12, comma 2.

4. La Provincia di Genova ed il Comune di Genova elaboreranno, attraverso un Gruppo di Lavoro misto, il progetto di cui al comma 2, articolandolo in singole iniziative, in modo da poterne promuovere l'attuazione contestualmente al collocamento in C.I.G.S. dei lavoratori di cui al comma 2, provvedendo altresì ai correlativi stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa, anche al fine di garantire un livello reddituale in misura quanto più possibile adeguata all'ultima retribuzione percepita.

5. 150 lavoratori, anch'essi da considerarsi in eccedenza temporanea, saranno impiegati nei lavori di bonifica e di risanamento delle aree lasciate libere, in conformità all'Accordo, a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, sulla base del comma 3 dell'articolo 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Tale distacco avverrà presso il soggetto attuatore della bonifica e le imprese che assumeranno la gestione e l'esecuzione dei suddetti lavori, garantendo ai lavoratori distaccati i trattamenti stipendiali contrattuali in essere. Tale misura si applicherà per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 12 comma 6, con decorrenza dalla data di cui al comma 2 dello stesso articolo.

6. I lavoratori che non accetteranno di essere impiegati nel "progetto sperimentale" di cui al comma 2 o nelle attività di bonifica non avranno diritto ad alcuna integrazione del reddito oltre l'indennità di C.I.G.S..

7. I restanti 350 lavoratori, eventualmente sospesi in C.I.G.S. per un periodo massimo di 18 mesi, saranno avviati al pensio-



namento di anzianità, anche con il ricorso alla mobilità ordinaria, secondo la normativa vigente ed anche in conformità alle scadenze di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e in base al comma 7 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . A detti lavoratori spetterà l'integrazione di reddito di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera d).

9. Si dà atto che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e le OO.SS. hanno concordato con l'intesa sindacale che si allega sotto il numero ..... i criteri ed i modi di concreta attuazione delle pattuizioni dell'Accordo riguardanti le problematiche occupazionali.

10. Ai fini delle attività preliminari e connesse alla bonifica ed al risanamento delle aree dismesse, sarà costituito, previa intesa fra l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e le OO.SS. ed il soggetto di cui al comma 1 del successivo articolo 15, un organico di lavoratori aventi qualifiche e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 6.

## CAPO VI

## Bonifica, risanamento e valorizzazione delle aree dismesse

### Articolo 15

#### Competenze

1. La Società Ponente Sviluppo S.p.A., costituita ai sensi della L.R. 10 settembre 1996, n. 39, in tema di "Partecipazione della Regione alla società per azioni per le aree del ponente genovese", è individuata quale soggetto deputato all'attuazione del piano di bonifica e risanamento, di cui al successivo articolo 16 comma 1, delle aree rientrate nella disponibilità delle (o comunque acquisite dalle) pubbliche Amministrazioni indicate nell'Accordo.
2. L'Autorità portuale provvederà all'infrastrutturazione delle aree rientrate nella sua disponibilità ed alla loro destinazione a nuove attività produttive connesse allo sviluppo del porto e dei livelli occupazionali.
3. Tali attività dovranno essere compatibili con la normativa in materia ecologica ed ambientale e diverse dalle lavorazioni siderurgiche.

## Articolo 16

### *Piano di bonifica e risanamento.*

1. Sulla base dei contenuti del piano di prefattibilità elaborato, su incarico del Ministero dell'Ambiente, dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE S.p.A., entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell'Accordo, sarà predisposto il piano di bonifica e risanamento di cui al precedente articolo 15, nell'ambito delle procedure previste dalla citata Intesa stipulata in data 31/7/1996 dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria, previa integrazione dell'apposito Comitato previsto dall'articolo 5 con un rappresentante designato dalla Provincia e dal Comune di Genova, d'intesa con l'Autorità portuale.
2. Il piano di bonifica e le conseguenti attività esecutive dovranno conformarsi alla deliberazione della Giunta Regionale 3/10/1997, n. 3811, recante l'approvazione delle norme tecniche per interventi di bonifica in riferimento alla conversione di aree dismesse.
3. Ai fini del conferimento degli incarichi riguardanti l'esecu-



zione del suddetto piano, la Ponente Sviluppo S.p.A. osserverà le disposizioni legislative vigenti in materia di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture.

4. La Ponente Sviluppo S.p.A. provvederà agli adempimenti necessari per consentire, con decorrenza dalla data di cui al precedente articolo 12, comma 2, l'impiego nelle attività di bonifica dei n. 150 lavoratori di cui all'articolo 14, comma 6, mediante lo strumento di cui al punto 5 dell'art.14.

#### Articolo 17

##### *Finanziamenti.*

1. Gli interventi di bonifica e risanamento previsti dal presente Capo saranno finanziati con i fondi del Ministero dell'Ambiente, destinate alle aree ad elevata concentrazione industriale, nonché alle disponibilità stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 426/98, con le procedure di cui alla succitata intesa Ministero dell'Ambiente / Regione Liguria in data 31/7/1996, oltrechè attraverso l'acquisizione di altri contributi e finanziamenti.

2. Gli interventi di infrastrutturazione e valorizzazione delle aree di cui al precedente articolo 15, comma 2, saranno finanziati attingendo alle disponibilità stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della succitata legge n. 426/1998, iscritte sullo stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

#### Articolo 18

##### *Consegna delle aree.*

1. Le aree che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si è impegnata a consegnare alle pubbliche Amministrazioni in esecuzione dell'Accordo dovranno essere rilasciate previa "messa in sicurezza" degli impianti ancora insistenti su di esse.

2. Per "messa in sicurezza" degli impianti si intende il reparto inattivo in via definitiva e permanente e posto nelle condizioni necessarie per prevenire ed evitare rischi di incendi, esplosioni, scoppi o fuoriuscita di materiale nocivo. I parchi destinati a deposito di minerali e carbone saranno consegnati con i fondi costituenti residuo aventi uno spessore non superiore a 0,50 metri rispetto alla lastricatura dei parchi stessi.

3. Ai fini delle attività preliminari e di quelle connesse alla bonifica ed al risanamento delle aree dismesse, sarà definito, previa intesa tra l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e le OO.SS. ed il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 15, un organico di lavoratori aventi qualifiche e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, in attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 14.

4. La Regione promuoverà la costituzione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo, di una Commissione Tecnica formata da rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune di Genova, dell'Autorità portuale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, della Ponente Sviluppo S.p.A. e dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), cui sarà demandato il compito:

a) di elaborare, entro 30 giorni dalla costituzione della Commissione stessa, un Protocollo per definire le condizioni ed i modi di consegna delle aree, degli impianti, delle attrezzature, anche di rete, e degli equipaggiamenti ancora presenti

sulle aree stesse, con riguardo a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

b) di verificare, all'atto della consegna, la conformità dello stato delle aree, degli impianti, delle attrezzature e degli equipaggiamenti alle disposizioni dell'Accordo e del suddetto Protocollo.

1. In ogni caso, resta escluso l'asporto da parte dell'ILVA, prima della consegna, di parti degli impianti e/o degli equipaggiamenti, quando ciò possa pregiudicare gravemente o rendere più onerose le operazioni di bonifica. In caso di disaccordo, la decisione sarà demandata ad un Collegio di tre tecnici, dei quali uno nominato dalla parte pubblica, uno dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli altri due, o, in difetto di intesa, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.

6. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna, per tutta la durata della bonifica, ad assicurare ai soggetti competenti la fornitura dei fluidi necessari in sua disponibilità, dietro corresponsione di

un corrispettivo da determinare in ragione dei puri costi pertinenti la fornitura stessa.

## Articolo 19

### *Sistemazione idraulica.*

1. Il Comune di Genova fa presente l'esigenza che, sul complesso delle aree demaniali marittime e private del polo siderurgico di Genova-Cornigliano, nell'attuale complessiva configurazione, siano eseguite opere di sistemazione idraulica, al fine di salvaguardare la zona urbana a monte.
2. Con riguardo alla suddetta esigenza entro il ..... sarà elaborato un progetto preliminare delle suddette opere, da finanziare con il fondo di progettazione previsto dal piano-stralcio di cui all'Intesa conclusa dal Ministero dell'Ambiente con la Regione Liguria in data 31 luglio 1996.
3. Le Amministrazioni pubbliche, per quanto di loro specifica competenza, ai fini dell'esecuzione delle opere di cui sopra attiveranno le procedure per l'accesso alle risorse previste dalla legge n. 267 del 1998.

## CAPO VII

### Funzioni di controllo e di coordinamento

#### Articolo 20

##### *Collegio di Vigilanza*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito un Collegio, composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Regione Liguria od un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Commissario di Governo per la Regione Liguria, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato;
- c) il Presidente della Provincia di Genova o un suo delegato;
- d) il Sindaco del Comune di Genova o un suo delegato;
- e) il Presidente dell'Autorità portuale di Genova o un suo delegato.

1. Le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma precedente dovranno comunicare al Presidente della Giunta regionale i

nominativi dei membri di propria designazione, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'Accordo.

3. Il Collegio resterà in funzione fino al conseguimento di tutti gli obiettivi previsti dall'Accordo.

4. Il Collegio provvederà a costituire una Segreteria tecnico-operativa con funzioni di supporto amministrativo e tecnico. Le funzioni ed i compiti della Segreteria tecnico-operativa potranno essere attribuiti dal Collegio, nei modi e termini definiti con apposita convenzione, ad un ente che svolga istituzionalmente opera di consulenza ed assistenza tecnica a favore degli enti pubblici.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, alla strutturazione della Segreteria ed alla designazione del Segretario, che avrà facoltà di assistere alle sedute del Collegio e che ne redigerà i verbali, provvederà direttamente l'ente incaricato, in conformità alla suddetta convenzione.

6. La nomina di nuovi membri, non di diritto, del Collegio avrà effetto dalla data in cui la relativa comunicazione sarà pervenuta

alla Segreteria tecnico-operativa.

## Articolo 21

### *Competenze e poteri del Collegio di Vigilanza.*

1. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 del precedente articolo 20, spettano al Collegio i più ampi poteri istruttori. Esso potrà richiedere alle parti stipulanti la presentazione di relazioni, comunicazioni, informative e documenti relativi alle attività ed iniziative oggetto dell'Accordo, disporre ispezioni, sopralluoghi e consulenze tecniche, nonché disporre o concedere audizioni di singole parti stipulanti o di terzi.
2. Nell'esercizio delle attività istruttorie, il Collegio dovrà adottare tutte le cautele necessarie per assicurare il rispetto del segreto d'ufficio, nonché per tutelare i diritti e gli interessi delle parti private alla riservatezza dei dati che le riguardano.
3. Il Collegio, ove riscontri comportamenti delle parti stipulanti non conformi alle pattuizioni dell'Accordo, o degli atti esecutivi dello stesso, o comunque lesivi dei principi di correttezza e buona fede cui dovrà conformarsi l'esecuzione dell'Accordo, nonché



tali da poter pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti, potrà comunicare alle parti inadempienti motivate contestazioni, con l'indicazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni.

4. Il Collegio deciderà sulle controdeduzioni e giustificazioni con deliberazione motivata, fissando, ove occorra il termine, entro cui la parte eventualmente ritenuta ancora inadempiente dovrà adottare i provvedimenti o tenere i comportamenti necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. Resta salvo, per quanto riguarda le parti pubbliche stipulanti, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 27 della Legge 142/1990.

5. Restano salve ed impregiudicate le funzioni amministrative e sanzionatorie previste dal vigente ordinamento per le attività interessate dall'Accordo.

## Articolo 22

### *Funzionamento del Collegio di Vigilanza*

1. Il Collegio sarà convocato dal Presidente, di sua iniziativa, ogni volta che lo ritenga opportuno, od a richiesta anche di un

solo membro. In tal caso, la richiesta dovrà contenere l'indicazione precisa ed analitica degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno della seduta.

2. La convocazione dovrà essere effettuata, con lettera raccomandata A.R., telefax o messaggio di posta elettronica, con un preavviso minimo di dieci giorni, salvo che particolari ragioni di urgenza non rendano necessario un preavviso minore, in ogni caso non inferiore a tre giorni.

3. Le sedute del Collegio saranno valide qualunque sia il numero dei membri intervenuti, purché siano presenti tutti i membri di diritto od i loro delegati.

4. Il Collegio delibererà sulle proposte, formulate dal Presidente o da qualsiasi altro membro, a maggioranza dei membri presenti, compresi nel computo i membri astenuti.

5. Il Collegio potrà demandare alla Segreteria tecnico-operativa il compimento di specifiche attività istruttorie.

6. Il Collegio, a richiesta di singoli membri, potrà ammettere alle proprie sedute persone estranee, che però dovranno allon-

tanarsi nella fase deliberativa della seduta.

### Articolo 23

#### *Comitato di coordinamento.*

1. E' costituito, con funzioni di coordinamento generale di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati agli obiettivi ed alle azioni dell'Accordo, un Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, e composto dai seguenti membri:

- a) un Direttore Generale del Ministero dell'Industria (Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività) o un suo delegato;
- b) un Direttore Generale del Ministero del Lavoro o un suo delegato;
- c) un Direttore Generale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione o un suo delegato;
- d) un Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente o un suo delegato;
- e) il Presidente della Provincia di Genova o un suo delegato;

- f) il Sindaco del Comune di Genova o un suo delegato;
  - g) il Presidente dell'Autorità portuale di Genova o un suo delegato;
  - h) il Presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova o un suo delegato;
  - i) un membro designato dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA);
  - j) un membro designato dalla CGIL o un suo delegato;
  - k) un membro designato dalla CISL o un suo delegato;
  - l) un membro designato dalla UIL o un suo delegato;
  - m) un membro designato dalla CISAL o un suo delegato.
1. Le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma precedente dovranno comunicare al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei membri di propria designazione, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'Accordo. Nel caso di mancata designazione dei membri non di diritto, il Comitato si intenderà comunque regolarmente costituito con i membri di diritto e con quelli tempestivamente designati.
2. Il Comitato resterà in funzione fino al conseguimento di

tutti gli obiettivi previsti dall'Accordo.

3. Il Comitato provvederà alla nomina di un proprio Segretario.
4. Eventuali nuove designazioni, per i membri non di diritto del Collegio, avranno effetto dalla data in cui la relativa comunicazione sarà pervenuta alla segreteria del Collegio.

## CAPO VIII

### Disposizioni finali

#### Articolo 24

##### *Interezza dell'Accordo.*

1. Le parti stipulanti dichiarano e danno atto che le singole parti, clausole e pattuizioni contenute nell'Accordo costituiscono un complesso negoziale organico, unitario ed inscindibile, in cui gli impegni di ciascuna parte sono stati definiti e trovano la loro causa e giustificazione negli impegni assunti dalle altre parti.
2. Ogni eventuale modificazione od integrazione dell'Accordo dovrà essere adottata con apposito atto suppletivo, stipulato con l'intervento di tutte le parti stipulanti.

#### Articolo 25

*Efficacia.*

1. L'Accordo, avendo ad oggetto varianti agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, sarà sanzionato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142/1990.
2. La stipulazione dell'Accordo sarà resa nota mediante l'inserimento di un apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 26

*Disciplina residuale.*

1. Fermo restando quanto previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano all'Accordo i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, per quanto compatibili, giusta il disposto dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

*[Signature]*

Ministero dell'Ambiente

*[Signature]*

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

*[Signature]*

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

*[Signature]*

Regione Liguria

*[Signature]*

Provincia di Genova

*[Signature]*

Comune di Genova

*[Signature]*

Autorità Portuale di Genova

*[Signature]*

Società Aeroporto di Genova S.p.A.

*[Signature]*

*[Signature]*

Società I'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA)

Associazione Industriali della Provincia di Genova

CGIL regionale

CISL regionale

UIL regionale

CISAL regionale

CGIL provinciale

CISL provinciale

UIL provinciale



FIOM-CGIL regionale

FIM-CISL regionale

UILM-UIL regionale

FIOM-CGIL provinciale

FIM-CISL provinciale

UILM-UIL provinciale

FAILM-CISAL provinciale

per presa d'atto

Autorità Portuale di Taranto

Autorità Portuale di Venezia